



Istituto di Istruzione Superiore
"VANVITELLI STRACCA ANGELINI"

Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito www.istvas.edu.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it - scuola@istvas.edu.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l



INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

Circolare n. 0638

Ancona, 30/04/2024

Al personale docente
E p.c. Alla DSGA
IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI

Oggetto: Disciplina di fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato ed indeterminato e conseguenze della mancata fruizione.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla disciplina citata in oggetto, che regola la fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato ed a tempo indeterminato e stabilisce le conseguenze della mancata fruizione – con particolare riguardo al *divieto di monetizzazione delle ferie* introdotto dal d.l. 95/2012 così come integrato dalla Legge di stabilità 2013 (l. 228/12).

Al fine di informare e porre il lavoratore nella condizione di esercitare il diritto alla fruizione delle ferie, si riporta una sintesi della normativa attualmente vigente in materia che si applica sia al personale docente a tempo determinato che al personale docente a tempo indeterminato, con diverse conseguenze riguardo alla mancata fruizione:

FRUIZIONE DELLE FERIE	
Docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato - le ferie devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche (salvo i casi previsti dalla normativa); - durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza oneri aggiuntivi;	
MANCATA FRUIZIONE	
Docenti a tempo indeterminato o con nomina annuale (31/08) <u>Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, perdono il diritto ad usufruirne e alla loro monetizzazione.</u>	Tutti gli altri docenti a tempo determinato <u>Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, queste verranno monetizzate "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"</u>

Alla luce di quanto esposto, si invita il personale che non ha fruito delle ferie maturate in corso d'anno a tenere in considerazione la presente informativa.

Si allega la nota ministeriale AOODRMA 11856 del 29/04/2024.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Francesco Savore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

NOTA INFORMATIVA

Sul regime di spendita delle ferie del personale docente

1) UN BREVE EXCURUS SULLA DISCIPLINA DI FRUIZIONE/SPENDITA DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE: LE COORDINATE LEGISLATIVE e GIURISPRUDENZIALI.

L'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012: (a) il generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute.

Come noto, con l'entrata in vigore del d.l. nr. 95/2012 - convertito nella legge nr. 135/2012 - è stata introdotta (...tra le altre cose...) una particolare e limitante disciplina di regolamentazione del diritto alle ferie dei lavoratori pubblici, prevedendo, al comma 8 dell'art. 5, che:

<< 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e **non danno luogo in nessun caso** alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile>>.

Per quanto qui di interesse, va dunque sottolineato come a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in commento (ovverosia dal 07.07.2012) si è assistito ad: **(1)** un divieto generalizzato di monetizzazione del diritto alle ferie per il personale pubblico, e **(2)** ad un rimando "ai rispettivi ordinamenti" per quanto attiene alla disciplina sulla fruizione delle ferie.

La fruizione delle ferie nell'ordinamento scolastico - l'art. 13 e 19 del CCNL29.11.2007

Ebbene, nell'ambito dell'ordinamento scolastico:

- l'art. 13 del CCNL 19.11.2007 (di disciplina del regime delle ferie per il personale docente a tempo indeterminato) prevede, al comma 9, che: "**Le ferie devono essere fruiti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (...)**"

- l'art. 19 del CCNL 19.11.2007 (di disciplina del regime delle ferie per il personale docente a tempo determinato) prevede, al comma 2, che: "**La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria**".

Dirigente: **Dott.ssa Francesca Romallo**

Referente per il procedimento: **Enrico Riganelli** - email: enrico.riganelli@istruzione.it

202404291302_Informativa sul regime di fruibilità delle ferie personale docente_

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 - CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II



In sintesi

Dunque, a decorrere dal 7 luglio 2012:

- i docenti a tempo indeterminato dovevano fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in mancanza, le ferie non godute andavano perdute, perché non potevano essere monetizzate.
- I docenti a tempo determinato, invece, perdevano la possibilità di monetizzare le ferie, ma potevano continuare a goderne anche in periodi diversi da quelli di sospensione delle lezioni.

L'art. 1 – co. 54/
55 e 56 - della
Legge 228/2012

A pochi mesi di distanza dalla normativa di cui sopra, il legislatore è intervenuto nuovamente, con la legge nr. 228/12, prevedendo che:

- **all'art. 1 comma 54:** << Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica >>.
- **All'art.1 comma 55:** <<All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
- **All'art. 1 comma 56** << Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013 >>.



In sintesi

Dunque, a decorrere dal 01.01.2013 (...e a tutt'oggi...):

Dirigente: Dott.ssa Francesca Romallo

Referente per il procedimento: Enrico Riganelli - email: enrico.riganelli@istruzione.it

202404291302_Informativa sul regime di fruibilità delle ferie personale docente_

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Docenti a tempo indeterminato o con nomina annuale:	Tutti gli altri docenti a tempo determinato:
<ul style="list-style-type: none">- Devono godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (salvo i casi previsti dalla normativa);- Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, perdono il diritto ad usufruirne e alla loro monetizzazione.	<ul style="list-style-type: none">- Devono godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (salvo i casi previsti dalla normativa);- Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, queste verranno monetizzate <i>“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”</i>

La quaestio iuris

Sulla normativa sopra posta si è abbattuto un forte contenzioso che, muovendo dal carattere inderogabile ed indisponibile del diritto alle ferie, contesta **sia** il divieto di monetizzazione delle stesse, **sia** quello che viene definito (impropriamente) il “regime di attribuzione d'ufficio delle ferie”.

Limitando la trattazione a quello che è l'oggetto della presente informativa, vale considerare come la giurisprudenza unionale (chiamata a pronunciarsi in merito alla conformità di una disposizione tedesca con i principi posti dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88) ha evidenziato come *“non osta in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite **abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto che tale direttiva gli conferisce**”*.

Quel che rileva, sempre secondo la giurisprudenza unionale, è che il **“datore di lavoro abbia effettivamente posto il lavoratore in condizione di esercitare siffatto diritto”** (cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C:2018:872)... ovverosia che **“quest'ultimo abbia avuto conoscenza delle circostanze sulle quali si fonda il suo diritto”** (cfr. sentenza del 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761)...non potendo esimersi il datore di lavoro **“dagli obblighi di sollecito e di informazione ad esso incombenti”** (cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874)

Dirigente: **Dott.ssa Francesca Romallo**

Referente per il procedimento: **Enrico Riganelli** - email: enrico.riganelli@istruzione.it

202404291302_Informativa sul regime di fruibilità delle ferie personale docente_

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Sulla scorta della giurisprudenza sopra citata, la Cassazione (con ordinanza nr. 14268/22) ha poi affermato che “...**in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non aver chiesto le ferie, se non dopo essere stato inviato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva...**”.

Vale sul punto evidenziare, come il presupposto logico del ragionamento fatto dalla Cassazione sembra muovere da un rilievo (...assolutamente non condivisibile...) secondo cui nel periodo di sospensione dell'attività didattica - che va dal termine delle lezioni alla scadenza del contratto - il docente è “in disponibilità” all'Istituzione scolastica. Periodo questo che proprio in ragione della (presunta) disponibilità del docente, non potrebbe essere considerato utile al fine di garantire il “ristoro delle energie psico-fisiche del lavoratore”.

L'indagine in fatto

Al di là delle critiche che si potrebbe muovere all'orientamento sopra espresso – con riguardo, ad esempio, alla mancata valorizzazione dello strumento programmatorio di cui all'art. 28 comma 4 del CCNL 2007 ai fini della determinazione dell'effettivo impegno del docente nei periodi di sospensione dell'attività - e, dunque, ai fini dell'indagine circa quell'effettività delle condizioni che devono essere garantite al lavoratore al fine di esercitare siffatto diritto – vale evidenziare come quello che si richiede di provare è **l'effettiva conoscenza e conoscibilità** del regime di spendita delle ferie da parte del personale docente.

(B) GLI STRUMENTI DI ADEGUMENTO: Circolari interne / Informative / Solleciti / Programmazione

Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile evidenziare la necessità a che tutti gli Istituti Scolastici confermino la loro azione alla garanzia (...anche probatoria...) di adeguata e specifica conoscenza e conoscibilità del regime di spendita delle ferie a favore del personale docente in servizio.

In ossequio a tale necessità, si evidenzia la possibilità di intervenire (in via congiunta e/o disgiunta, a seconda dell'operato che si riterrà adeguato) sui quattro

Dirigente: Dott.ssa Francesca Romallo

Referente per il procedimento: Enrico Riganelli - email: enrico.riganelli@istruzione.it

202404291302_Informativa sul regime di fruibilità delle ferie_personale docente_

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

strumenti indicati in rubrica, ovverosia tramite: circolari interne, informative specifiche, solleciti e in sede di redazione del Piano Annuale delle Attività.

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Iniziando da detto ultimo documento, si evidenzia la possibilità di indicare (ad esempio, in calce al documento stesso) che:

- (1) <<le ferie del personale docente sono fruibili nei periodi di sospensione dell'attività didattica per come indicati nel piano annuale delle attività>>
- (2) << durante la sospensione delle lezioni, possono essere effettuate solo attività funzionali di insegnamento di carattere collegiale, previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente (Trib. – Sez. Lavoro - Napoli n. 5344 del 2006; Trib. – Sez. Lavoro - Termini Imeresi del 16/11/2022).>>.

Si potrebbe, altresì, ritenere opportuno indicare, nel documento stesso, che l'**eventuale** disponibilità del docente alle esigenze dell'Istituto Scolastico nel periodo di cessazione dell'attività didattica dovrà essere formalizzata ed inviata entro una specifica data (si intende, prossima alla scadenza delle attività didattiche).

LA CIRCOLARE ANNUALE

Sarebbe altresì opportuno, inoltre, che ogni Istituto Scolastico pubblici e invii una circolare annuale, a tutti i docenti in servizio, informando gli stessi del regime di spendita delle ferie ed indicando, al contempo, i periodi temporali a tal effetto utili (confrontando, a tal scopo, il calendario didattico regionale e il piano annuale delle attività).

L'INFORMATIVA

Accanto a detti strumenti di carattere generale, sarebbe poi certamente utile valutare la possibilità di consegnare all'atto di assunzione in servizio del docente un prospetto informativo (spe-

Dirigente: Dott.ssa Francesca Romallo

Referente per il procedimento: Enrico Riganelli - email: enrico.riganelli@istruzione.it

202404291302_Informativa sul regime di fruibilità delle ferie personale docente_

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II
cifico ed individuale) che indichi – in relazione alla durata e tipologia di contratto – il quantum di ferie (in astratto) maturabile e i periodi temporali in cui è possibile spendere dette ferie, specificando anche le conseguenze che la mancata spendita delle ferie comporta.

Il tutto facendo riserva di eventuali modifiche al piano Annuale delle Attività deliberate in corso d'anno.

IL SOLLECITO

Si potrebbe rendere, infine, opportuno inviare (ad esempio, entro il termine di cessazione delle attività didattiche) un sollecito (specifico ed individuale) a tutto quel personale docente che non ha ancora usufruito delle ferie maturate in corso d'anno, indicando di mettersi in contatto con l'Ufficio del personale e specificando, ancora una volta, le conseguenze che la mancata spendita delle ferie comporta.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che detti adempimenti vengano documentati (ad esempio, con l'acquisizione della firma "per ricevuta" da parte del docente) ai fini dell'eventuale prova in giudizio.

La documentazione (quali l'informativa, i solleciti e le circolari) dovrà essere conservata dall'Istituto per un periodo minimo di 10 anni (decorrente dalla cessazione di ogni singolo incarico).

**II DIRIGENTE
Francesca Romallo**

Dirigente: Dott.ssa Francesca Romallo
Referente per il procedimento: Enrico Riganelli - email: enrico.riganelli@istruzione.it

202404291302_Informativa sul regime di fruibilità delle ferie personale docente_

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi*

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it